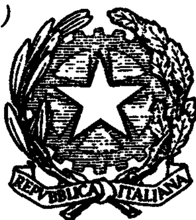
SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 36**



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69.

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 53/1990, è così formulato:

«Art. 119. — 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di *referendum*, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5146):

Presentato dall'on. GHEZZI ed altri l'11 ottobre 1990.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XI commissione il 4 dicembre 1990; 16 maggio 1991; 30 luglio 1991.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1991 e approvato il 14 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3053):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª commissione il 4, 11, 18 dicembre 1991.

Relazione scritta annunciata il 23 dicembre 1991 (atto n. 3053/*A* - relatore sen. GIUGNI).

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.

92G0075

LEGGE 4 febbraio 1992, n. 70.

Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il numero 4) dell'articolo 24 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4) trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numeró 5)».

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche all'elezione del Senato della Repubblica.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Nota all'art. 1:

— L'art. 24 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, come modificato dall'art. 1, lettera *n)*, della legge n. 136/1976 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), dall'art. 13, comma 1, della legge n. 53/1990 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 24. — L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'art. 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) *trasmette immediatamente alla prefettura del capoluogo del collegio le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5)*;

5) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo del collegio, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero di ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5845):

Presentato dall'on. MOTETTA ed altri il 17 luglio 1991.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 luglio 1991.

Esaminato dalla I commissione il 13, 20 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 9, 10 gennaio 1992 e approvato il 14 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3158):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 gennaio 1992.

Esaminato dalla 1ª commissione il 16 febbraio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 16 gennaio 1992.

Il Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 74 della Costituzione, con messaggio motivato in data 28 gennaio 1992 ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione nei riguardi del disegno di legge, il cui riesame, ai sensi dell'art. 136 del «Regolamento del Senato» e dell'art. 71 del «Regolamento della Camera» ha iniziato il proprio *iter* alla:

Camera dei deputati (atto n. 5845/*B)*:

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 gennaio 1992.

Esaminato dalla I commissione il 28, 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula il 29 gennaio 1992 e approvato il 30 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3158-*bis*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 gennaio 1992, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione il 30 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0087

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 71.

Disciplina del fermo temporaneo obbligatorio delle unità di pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

sono obbligate

Art. 1.

1. In applicazione della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e del regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, allo scopo di realizzare il riposo biologico anche al fine di adattare la capacità di produzione del naviglio peschereccio all'effettiva disponibilità delle risorse ittiche pescabili, le navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con i sistemi a strascico e traino pelagico sono obbligate a sospendere l'attività di pesca nei periodi stabiliti dal Ministro della marina mercantile.

2. Per il fermo temporaneo delle navi indicate nel comma 1, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere, per l'anno 1992, alle imprese di pesca un premio, il cui ammontare è fissato dal regolamento CEE n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, per le navi con i requisiti previsti dal regolamento stesso, commisurandone l'importo in lire italiane al cambio ECU/lire pari a lire 1 613.

Art. 2.

1. Le medesime disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle navi abilitate alla pesca con il sistema turbosoffiante, limitatamente al terzo mese di sospensione dell'attività in aggiunta ai due mesi di fermo tecnico, disposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

2. Le disposizioni non si applicano alle unità abilitate alla pesca oltre gli Stretti ed a quelle esercitanti il sistema denominato «sciabica».

3. Le unità in possesso dell'abilitazione contestuale al sistema turbosoffiante ed a quello a strascico, ovvero a traino pelagico, sono obbligate sospendere l'attività di pesca sia nel periodo di cui all'articolo 1, comma 1, che in quello di cui al comma 1 del presente articolo. Ad esse sarà corrisposto esclusivamente il premio di fermo previsto per le unità adibite alla pesca a strascico, ovvero a traino pelagico.

4. Le unità ammesse ai benefici della presente legge sono obbligate a sospendere l'attività nel periodo di fermo, anche se abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca.

Art. 3.

1. Durante il periodo di fermo temporaneo ai pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornaliera nella misura di lire 25.000 al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, che resta assorbita nel trattamento economico di cui al comma 2.

2. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e l'indennità giornaliera spettante ai membri dell'equipaggio formano un unico ricavo lordo che è ripartito, tolte le eventuali spese, secondo il contratto collettivo di lavoro, i contratti e gli accordi locali vigenti durante il periodo di fermo. In ogni caso l'armatore è tenuto a corrispondere ai pescatori componenti l'equipaggio i minimi garantiti dai contratti collettivi e dagli accordi locali; fa altresì carico all'armatore, senza rimborso da parte dello Stato, il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo e l'indennità giornaliera non sono cumulabili con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

4. I pagamenti riguardanti la corresponsione del premio e delle indennità previste dalla presente legge sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercantile, con i criteri e le modalità di cui alla legge 19 luglio 1988, n. 278.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione della presente legge.

2. In particolare il decreto ministeriale di cui al comma 1 stabilisce:

a) l'ammontare del premio di fermo temporaneo;

b) i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo;

c) le modalità tecniche per il controllo del fermo temporaneo delle navi;

d) le modalità tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera;

e) i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo temporaneo.

Art. 5.

1. Per l'anno 1992 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di lire 1.000 milioni in favore dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, finalizzato allo sviluppo ed al potenziamento dei programmi di ricerca dell'Istituto stesso.

2. Per il medesimo anno il contributo ordinario dello Stato per il funzionamento del Centro internazionale radiomedico è elevato di lire 550 milioni.

Art. 6.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata la complessiva spesa di lire 82.500 milioni per l'anno 1992.

2. All'onere complessivo di lire 84.050 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 68.500 milioni, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nell'ambito del programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1992 con il concorso comunitario nel settore della pesca marittima, e, quanto a lire 15.550 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

3. Le somme da utilizzare in attuazione della presente legge a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 41/1982 reca il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

— Il regolamento CEE n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 376 del 31 dicembre 1986.

— Il regolamento CEE n. 3944/90, di modifica del regolamento n. 4028/86, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 31 dicembre 1990 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 dell'11 marzo 1991, 2ª serie speciale.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge n. 41/1982, contenente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

«Art. 4 *(Regolazione dello sforzo di pesca)*. — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza dalla costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie di una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

a) approva il modello della licenza di pesca;

b) emana le norme necessarie per la costituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;

c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;

d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca delle specie o delle attrezzature consentite».

Nota all'art. 3:

- La legge n. 278/1988 comprende ulteriori interventi per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino.

Nota all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare).* — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la commissione è integrata da:

a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

d) un rappresentante delle industrie conserviere;

e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6.

Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il Comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del Comitato è approvato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione).* — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il Fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del Fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del Fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3074):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (FACCHIANO) il 28 novembre 1991.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 10 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 7ª, 11ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato 18 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6276):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 16 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, XI, XIII e della commissione per le politiche comunitarie.

Esamitato dalla IX commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0106

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 72.

Fondo di solidarietà nazionale della pesca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il «Fondo di solidarietà nazionale della pesca» con la dotazione complessiva di lire 24.450 milioni per l'anno 1992.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla concessione da parte del Ministro della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei pescatori singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.

3. Agli effetti della presente legge, ai pescatori sono equiparati gli acquacoltori in acque marine e salmastre, i molluschicoltori ed i mitilicoltori, singoli o associati.

Art. 2.

1. Il Ministro della marina mercantile, sentiti l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (ICRAP) o gli istituti scientifici del settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche

(CNR), sulla base di accertamenti disposti ed effettuati in relazione ad indicatori obiettivi di ordine biologico, ambientale ed economico, dichiara, entro trenta giorni dalla richiesta delle associazioni professionali di categoria, la esistenza di eccezionale calamità naturale o di avversità meteomarina ovvero ecologica e la relativa incidenza degli stessi eventi sulle strutture o sui bilanci economici delle imprese di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. In relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, può essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attività produttive previste dalla presente legge.

Art. 5.

1. Il pagamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è disposto dal Ministero della marina mercantile, anche eventualmente mediante apertura di credito a favore dei comandanti delle capitanerie di porto.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le norme di attuazione della presente legge.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche per gli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1991.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 24.450 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero, compreso l'aumento del contributo in favore del CIRM, anche fermo biologico ed eventi eccezionali e calamitosi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3055):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (FACCHIANO) il 15 novembre 1991.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 4 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dall'8ª commissione e approvato l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6275):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 16 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, XI e XIII.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 22 gennaio 1992.

92G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Sperlonga.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sperlonga (Latina) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto n. 1705/Gab. con cui il prefetto di Latina in data 29 novembre 1991 ha disposto la sospensione del predetto consiglio comunale;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sperlonga (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Reppucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sperlonga (Latina) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Latina, con provvedimento n. 39 del 4 novembre 1991 notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro la data del 20 novembre 1991, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 31 del 20 novembre 1991, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 in data 25 novembre 1991.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione con decreto datato 29 novembre 1991.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sperlonga (Latina) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Reppucci.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A0621

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 dicembre 1991, n. 446.

Regolamento concernente le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'impiego delle preparazioni dell'enzima chimosina ottenute da microrganismi geneticamente modificati nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le definizioni di formaggio, dei relativi sistemi di produzione nonché degli ingredienti quali caglio e fermenti che possono essere utilizzati per la coagulazione del latte nella produzione del formaggio, quali risultanti dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ed in particolare l'art. 32, come modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 261, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e i relativi successivi decreti applicativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 79/112 del 18 dicembre 1978, relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità;

Rilevato che attualmente la produzione e la commercializzazione di preparazioni di chimosina di origine microbica ottenuta con la tecnica del DNA-ricombinante è autorizzata in alcuni Stati membri della CEE e in altri Stati;

Ritenuto che, nelle more della trasposizione nell'ordinamento legislativo nazionale della direttiva numero 90/219/CEE del 23 aprile 1990 relativa all'utilizzazione a fini produttivi in ambienti confinati di microrganismi geneticamente modificati, sia opportuno consentire in Italia l'impiego solo di preparazione dell'enzima chimosina, prodotto all'estero da ben individuati ceppi non patogeni e non tossigeni di microrganismi geneticamente modificati con la tecnica del DNA-ricombinante, subordinandone l'utilizzazione a determinate condizioni di commercializzazione e di impiego;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed in particolare l'art. 7 che conferisce al Ministro della sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità, la potestà di consentire la produzione e il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che ha espresso parere che la chimosina ottenuta da ceppi di microrganismi geneticamente modificati con la tecnica del DNA-ricombinante esercita un'azione coagulante del latte simile a quella del caglio animale e non pone alcun problema di ordine sanitario o tecnologico, purché essa sia ottenuta da ceppi non patogeni e non tossigeni ben individuati e sia rispondente a particolari requisiti di purezza e di attività;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1991;

Vista la comunicazione fatta in data 14 novembre 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante destinata alla produzione di formaggi è vietata fuori dai casi previsti dal presente decreto.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro della sanità è autorizzata l'immissione in commercio in Italia delle preparazioni di chimosina microbica da DNA-ricombinante, già utilizzate per la caseificazione nello Stato nel quale avviene la produzione ovvero in uno Stato della Comunità economica europea, esclusivamente per la produzione di formaggi diversi da quelli disciplinati dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successivi decreti di applicazione, in sostituzione totale o parziale del caglio animale e di altri enzimi coagulanti, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) provenienza da ceppi di microrganismi non patogeni e non tossigeni;

b) titolo non inferiore a 1 : 10.000 per le preparazioni in forma liquida o a 1 : 100.000 per le preparazioni in forma di polvere;

c) differenziabilità dal caglio animale mediante applicazione di un metodo di analisi per l'identificazione della chimosina microbica da DNA-ricombinante.

2. Con il decreto di cui al comma 1 vengono definiti i requisiti di purezza in funzione del microrganismo e della tecnologia di produzione.

3. Le preparazioni di cui all'art. 1, eventualmente addizionate, se in forma liquida, con sostanze conservative antimicrobiche del tipo ed in quantità non superiori a quelle previste per il caglio o presame dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono poste in commercio in confezioni che riportino sulle stesse o su etichette apposte le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita: «enzima coagulante: chimosina»;

b) il nome del microrganismo da cui la chimosina è stata ottenuta con la specificazione «geneticamente modificato»;

c) l'attività;

d) le modalità di conservazione e di impiego;

e) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore nonché quelli dell'importatore autorizzato;

f) il peso netto;

g) la specificazione: «per uso di caseificio».

Art. 3.

1. L'immissione in commercio della chimosina microbica da DNA-ricombinante può anche essere autorizzata in miscela con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e sia disponibile un metodo per il dosaggio della quantità di chimosina microbica da DNA-ricombinante presente nella preparazione.

2. Il Ministro della sanità provvede con proprio regolamento ad emanare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, le prescrizioni relative alle modalità di commercializzazione delle preparazioni nelle quali la chimosina microbica da DNA-ricombinante è miscelata con caglio animale ovvero con altri enzimi coagulanti.

Art. 4.

1. Per un periodo di tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i produttori di formaggi che utilizzano le preparazioni dell'enzima chimosina di cui agli articoli 2 e 3, sono tenuti a munirsi di un registro di carico e scarico, vidimato in ogni sua voce, da tenere nello stabilimento di produzione e da esibire a richiesta delle autorità preposte alla vigilanza, nel quale annotare le seguenti indicazioni:

a) nome commerciale della preparazione dell'enzima;

b) ditta produttrice;

c) Stato di provenienza;

d) data e quantità di acquisto;

e) data e quantità di impiego.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, il Ministro della sanità provvede, con proprio atto motivato, alla conferma ovvero alla revoca della prescrizione dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Per le indicazioni da riportare sulle confezioni o sulle relative etichette dei formaggi fabbricati con l'impiego dell'enzima chimosina microbica da DNA-ricombinante si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 352

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del teste unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 32 del R.D.L. n. 2033/1925, come modificato dall'art. 1 del R.D.L. n. 261/1933, così recita: «Il nome di "formaggio" o "cacio" è riservato al prodotto che si ricava dal latte intero o parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina».

— La legge n 125/1954 detta disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, fornendo le definizioni di «denominazione di origine» e di «denominazione tipica» ed indica le procedure e le condizioni da osservare per il rilascio del riconoscimento di tali denominazioni.

— Il D.P.R. n. 322/1982 disciplina l'etichettatura delle sostanze alimentari destinate al consumatore finale.

— La direttiva n. 90/219/CEE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 117 dell'8 maggio 1990 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 9 luglio 1990, 2ª serie speciale.

— L'art. 7 della legge n. 283/1962 così recita: «Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottoscrizioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

Il comma 3 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Per il contenuto della legge n. 125/1954 si veda nelle note alle premesse. I formaggi ricadenti sotto la disciplina della predetta legge n. 125/1954, e successivi decreti di applicazione, risultano al momento essere quelli di seguito elencati:

1) Gorgonzola; 2) Grana Padano; 3) Parmigiano Reggiano; 4) Pecorino romano; 5) Pecorino siciliano; 6) Fiore sardo; 7) Bra; 8) Castelmagno; 9) Murazzano; 10) Raschera; 11) Canestrato pugliese; 12) Formai de Mut dell'Alta Val Brembana; 13) Pecorino toscano; 14) Provolone; 15) Fontina; 16) Toma (provincia di Vercelli e provincia di Aosta); 17) Asiago; 18) Robiola di Roccaverano; 19) Montasio; 20) Caciocavallo; 21) Pressato; 22) Ragusano; 23) Grana Padano Trentin; 24) Mozzarella di bufala; 25) Taleggio.

— Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, elenca tra l'altro i conservativi che possono essere impiegati nella preparazione del caglio animale o presame, fissando nel contempo le dosi massime.

92G0098

MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Basilicata tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992

e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Basilicata del 12 agosto 1991, n. 5618, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Basilicata;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 330

ALLEGATO *A*

Regione Basilicata.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Potenza, Matera.

Altri:

Bernalda (Metaponto), Venosa, Policoro, Lavallo, Marsico Vetere (Villa d'Agri), Mova Siri (Scalo), Scanzano, Senise.

92A0585

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Emilia-Romagna tenuti all'adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti all'adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Emilia-Romagna del 30 luglio 1991, n. 3171, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 329

ALLEGATO A

Regione Emilia-Romagna.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Bologna, Forlì, Ferrara, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

Altri:

Cattolica, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Bellaria, Igea Marina, San Mauro Pascoli, Gatteo, Cesenatico, Cervia, Correggio, Sant'Arcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone, Cesena, Faenza, Castel Bolognese, Imola, S. Lazzaro di Savena, Anzola dell'Emilia, Fidenza, Alfonsine, Bagno di Romagna, Bondeno, Castrocaro e Terra del Sole, Carpi, Salsomaggiore, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi.

92A0586

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia tenuti all'adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane».

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Friuli-Venezia Giulia del 29 agosto 1991, n. 4018, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 328

ALLEGATO A

Regione Friuli-Venezia Giulia.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine.

Altri:

Grado, Lignano Sabbiadoro, Gradisca d'Isonzo, Aquileia, Cervignano del Friuli, Monfalcone, Sacile, Cividale del Friuli, Palmanova, Tolmezzo.

92A0587

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Liguria tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992

e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Liguria del 5 agosto 1991, n. 3680, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Liguria;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 318

ALLEGATO *A*

Regione Liguria.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Genova, Savona, La Spezia, Imperia.

Altri:

Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, S. Remo, Tappia, Alassio, Albenga, Loano, Finale Ligure, Albissola S., Varazze, Ricco, Camogli, S. Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Levanto, Lerici, Sarzana.

92A0588

DECRETO 22 novembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Lombardia tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Lombardia del settembre 1991, n. 12907, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Lombardia;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 319

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI COMUNI DELLA REGIONE LOMBARDIA INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 208/1991.

Prov.	Comune	Capol. prov.	Cond. orogr., amb., traffico, interscambio	Cond. artist., turist., term., inter. ambient.	Sedi di scuole comprensoriali
BG	Bergamo	X	X	X	X
BG	Albino		X		
BG	Almè		X		
BG	Alzano Lombardo.		X		X
BG	Calolziocorte		X		
BG	Caravaggio		X		
BG	Clusone			X	
BG	Curno.		X		
BG	Dalmine.		X		X
BG	Gorle		X		
BG	Lovere		X	X	
BG	Nembro.		X		
BG	Parzanica			X	
BG	Ponte S. Pietro . .		X		
BG	Ponteranica		X		
BG	Predore			X	
BG	Ranica		X		
BG	Romano di Lombardia		X		X
BG	Rovetta				X
BG	Riva di Solto . . .			X	
BG	Sarnico		X	X	
BG	Scanzorosciate . . .		X		
BG	Seriate		X		X
BG	Solto Collina. . . .			X	
BG	S. Giovanni Bianco			X	
BG	S. Pellegrino Terme			X	
BG	Tavernola Bergamasca			X	
BG	Torre Boldone. . .		X		
BG	Trescore Balneario			X	
BG	Treviglio		X		
BG	Villa d'Almè		X		
BG	Zogno			X	
BS	Brescia	X	X	X	X
BS	Adro			X	
BS	Angolo Terme . . .			X	
BS	Bagnolo Mella. . .		X		
BS	Bagolino			X	
BS	Bedizzole		X		
BS	Borno.		X	X	
BS	Breno		X		X
BS	Calvagese della Riviera			X	
BS	Castenedolo		X		
BS	Cellatica		X		
BS	Cevo			X	
BS	Chiari		X		X
BS	Collio			X	
BS	Concesio		X		
BS	Darfo Boario Terme		X	X	X
BS	Desenzano del Garda		X	X	X
BS	Edolo			X	X
BS	Gardone Riviera. .		X	X	X
BS	Gardone Val Trompia		X		X
BS	Gargnano.			X	X
BS	Gavardo		X		
BS	Ghedi		X		
BS	Gussago		X		
BS	Idro			X	X
BS	Iseo		X	X	X
BS	Leno		X		X
BS	Limone sul Garda			X	
BS	Lonato			X	X
BS	Lumezzane		X		X
BS	Malegne			X	
BS	Manerba del Garda			X	
BS	Manerbio.		X		X
BS	Marone			X	
BS	Moniga del Garda			X	
BS	Monte Isola			X	
BS	Montichiari.		X		X
BS	Ome.			X	
BS	Orzinuovi.		X		X
BS	Ospitaletto		X		
BS	Ossimo			X	
BS	Padenghe sul Garda			X	
BS	Palazzolo sull'Oglio		X		X
BS	Pisogne			X	
BS	Polpenazze del Garda			X	
BS	Ponte di Legno . .			X	
BS	Puegnago sul Garda			X	
BS	Remedello				X
BS	Rezzato.		X		X
BS	Roncadelle		X		
BS	Rovato		X		X
BS	Sale Marasino . . .			X	
BS	Salò		X	X	X
BS	San Felice del Benaco			X	

Prov.	Comune	Capol. prov.	Cond. orogr., amb., traffico, interscambio	Cond. artist., turist., term., inter. ambient.	Sedi di scuole comprensoriali
BS	Sarezzo				X
BS	Sirmione		X	X	
BS	Soiano del Lago			X	
BS	Sulzano			X	
BS	Tignale			X	
BS	Toscolano Maderno			X	
BS	Tremosine			X	
BS	Vallio Terme			X	
BS	Verolanuova		X		
BS	Vobarno				X
CO	Como	X	X	X	X
CO	Lecco	X	X	X	X
CO	Abbadia Lariana			X	
CO	Alzate Brianza		X		
CO	Appiano Gentile				X
CO	Argegno			X	
CO	Ballabio			X	
CO	Barni			X	
CO	Barzio			X	
CO	Bellagio			X	
CO	Bellano			X	
CO	Blevio			X	
CO	Bosisio Parini				
CO	Brienno			X	
CO	Brivio		X	X	
CO	Brunate			X	
CO	Calco		X		
CO	Cantù		X	X	X
CO	Canzo			X	
CO	Carate Urio			X	
CO	Cernobbio			X	
CO	Civate			X	
CO	Claino con Osteno			X	
CO	Colico			X	X
CO	Colonno			X	
CO	Cremia			X	
CO	Dervio			X	
CO	Domaso		X	X	
CO	Dongo			X	
CO	Dorio			X	
CO	Erba		X	X	X
CO	Faggeto Lario			X	
CO	Fino Mornasco		X		
CO	Garlate			X	
CO	Gera Lario			X	
CO	Gravedona		X	X	
CO	Griante			X	
CO	Imbersago			X	
CO	Introbio			X	
CO	Inverigo			X	
CO	Laglio			X	
CO	Lanzo Intelvi			X	
CO	Lenno		X	X	
CO	Lezzeno			X	
CO	Lierna			X	
CO	Lomazzo			X	
CO	Longone al Segrino			X	
CO	Lurago d'Erba		X		
CO	Lurate Caccivio		X		X
CO	Magreglio			X	
CO	Malgrate		X	X	
CO	Mandello Lario			X	
CO	Mariano Comense		X		X
CO	Menaggio		X	X	X
CO	Merate				X
CO	Merone			X	
CO	Mezzegra			X	
CO	Moggio			X	
CO	Moltrasio			X	
CO	Montano Lucino		X		
CO	Montemezzo			X	
CO	Montevecchia			X	
CO	Monticello Brianza				X
CO	Musso			X	
CO	Nesso			X	
CO	Oggiono				X
CO	Olgiate Comasco		X		X
CO	Olgiate Molgora		X		
CO	Oliveto Lario			X	
CO	Ossuccio			X	
CO	Pasturo			X	
CO	Perledo			X	
CO	Pescate			X	
CO	Pianello Lario			X	
CO	Plesio			X	
CO	Pognana			X	
CO	Porlezza		X	X	
CO	Pusiano			X	
CO	Rogeno				
CO	Sala Comacina			X	
CO	Sant'Abbondio			X	
CO	Solbiate		X		
CO	Sorico			X	
CO	Sormano			X	
CO	S. Fedele Intelvi			X	
CO	S. Maria Rezzonico			X	
CO	Taceno			X	
CO	Torno			X	
CO	Tremezzo			X	
CO	Trezzone			X	
CO	Valbrona			X	
CO	Valmadrera		X	X	

Prov.	Comune	Capol. prov.	Cond. orogr., amb., traffico, interscambio	Cond. artist., turist., term., inter. ambient.	Sedi di scuole comprensoriali
CO	Valsolda			X	
CO	Varenna			X	
CO	Vertemate con Minoprio				X
CO	Villaguardia		X		
CR	Cremona	X	X	X	X
CR	Casalmaggiore		X	X	X
CR	Castelleone		X	X	
CR	Crema		X	X	X
CR	Isola Dovarese			X	
CR	Offanengo		X		
CR	Pandino		X	X	X
CR	Piadena		X	X	
CR	Pizzighettone		X	X	
CR	Ricengo			X	
CR	Rivolta d'Adda		X	X	
CR	Soncino		X	X	
CR	Soresina		X	X	X
MN	Mantova	X	X	X	X
MN	Asola				X
MN	Borgoforte		X		
MN	Bozzolo		X		
MN	Castellucchio		X		
MN	Castiglione Stiviere		X		X
MN	Curtatone		X		
MN	Goito		X		
MN	Guidizzolo		X		
MN	Marcaria		X		
MN	Marmirolo		X		
MN	Ostiglia		X		
MN	Pieve di Coriano		X		
MN	Poggio Rusco		X		
MN	Porto Mantovano		X		
MN	Revere		X		
MN	Roverbella		X		
MN	Suzzara		X		
MN	S. Giorgio		X		
MN	S. Giovanni Dosso		X		
MN	Viadana		X		
MN	Villa Poma		X		
MN	Virgilio		X		
MI	Milano	X	X	X	X
MI	Lodi	X	X	X	X
MI	Abbiategrasso		X	X	X
MI	Agrate Brianza		X		
MI	Albairate			X	
MI	Arcore		X		X
MI	Arese		X	X	X
MI	Assago		X		
MI	Bareggio		X	X	
MI	Besana Brianza				X
MI	Biassono		X	X	
MI	Boffalora Ticino			X	
MI	Bollate		X	X	X
MI	Borghetto Lodigiano				X
MI	Bovisio Masciago		X	X	
MI	Bresso		X		X
MI	Brugherio		X		X
MI	Buccinasco		X		
MI	Bussero		X		
MI	Busto Garolfo			X	X
MI	Canegrate		X		
MI	Carate Brianza		X		X
MI	Carnate		X		
MI	Casalpusterlengo		X		X
MI	Cassano d'Adda			X	X
MI	Cassina de' Pecchi		X	X	
MI	Cassinetta di Lugagnano			X	
MI	Castano Primo		X	X	X
MI	Carugate		X		
MI	Cernusco sul Naviglio		X	X	X
MI	Cesano Boscone		X		
MI	Cesano Maderno		X	X	X
MI	Cinisello Balsamo		X		X
MI	Cisliano			X	
MI	Codogno				X
MI	Cologno Monzese		X		X
MI	Concorezzo		X		
MI	Corbetta				X
MI	Cormano		X		
MI	Cornaredo		X		
MI	Corsico		X	X	X
MI	Cuggiono		X	X	
MI	Cusano Milanino		X		X
MI	Desio		X		X
MI	Gaggiano		X	X	
MI	Garbagnate Milanese		X	X	X
MI	Gessate		X		
MI	Giussano		X		X
MI	Gorgonzola		X	X	X
MI	Inveruno			X	X
MI	Inzago				X
MI	Lainate		X		
MI	Legnano		X	X	X
MI	Lentate sul Seveso		X	X	
MI	Lesmo		X		
MI	Limbiate		X	X	X
MI	Lissone		X		X

Prov.	Comune	Capol prov.	Cond. orogr., amb., traffico, interscambio	Cond. artist., turist., term., inter. ambient.	Sedi di scuole comprensoriali
MI	Locate Triulzi		X		
MI	Magenta		X	X	X
MI	Meda		X		X
MI	Melegnano		X		X
MI	Melzo		X		X
MI	Monza		X	X	X
MI	Morimondo			X	
MI	Motta Visconti			X	
MI	Muggiò		X		X
MI	Nova Milanese		X		
MI	Novate Milanese		X		X
MI	Opera		X	X	X
MI	Ozzero			X	
MI	Paderno Dugnano		X		X
MI	Pantigliate		X		
MI	Parabiago		X		X
MI	Pero		X		
MI	Peschiera Borromeo		X		
MI	Pioltello		X		X
MI	Renate		X		
MI	Rescaldina		X		
MI	Rho		X		X
MI	Robecchetto con Induno			X	
MI	Robecco sul Naviglio			X	
MI	Rozzano		X		X
MI	Sedriano		X		
MI	Segrate		X		X
MI	Senago		X	X	
MI	Seregno		X		X
MI	Sesto San Giovanni		X		X
MI	Settimo Milanese		X		
MI	Seveso		X	X	X
MI	S. Angelo Lodigiano				X
MI	S. Donato Milanese		X		X
MI	S. Giuliano Milanese		X	X	
MI	Trezzano sul Naviglio		X	X	
MI	Trezzo sull'Adda		X	X	X
MI	Triuggio		X		
MI	Turbigo			X	
MI	Usmate Velate		X		
MI	Vanzaghello			X	
MI	Varedo		X		
MI	Veduggio		X		
MI	Vermezzo			X	
MI	Vignate				X
MI	Villa Cortese			X	X
MI	Villasanta		X		
MI	Vimercate		X		X
MI	Vimodrone		X	X	
MI	Vittuone		X		X
PV	Pavia	X	X	X	X
PV	Belgioioso		X	X	
PV	Bereguardo		X	X	
PV	Borgarello		X		
PV	Brallo di Pregola		X	X	
PV	Broni			X	X
PV	Certosa di Pavia		X	X	
PV	Godiasco		X	X	
PV	Lomello			X	
PV	Mede				X
PV	Miradolo			X	
PV	Montalto Pavese		X	X	
PV	Montecalvo Versiggia			X	
PV	Mortara		X	X	X
PV	Ponte Nizza			X	
PV	Retorbido			X	
PV	Rivanazzano		X	X	
PV	Sartirana			X	
PV	Scaldasole			X	
PV	Siziano		X		
PV	Stradella		X		X
PV	Val di Nizza			X	
PV	Varzi			X	
PV	Vigevano		X	X	X
PV	Voghera		X		X
PV	Zavattarello			X	
SO	Sondrio	X	X	X	X
SO	Aprica			X	
SO	Bormio			X	
SO	Chiavenna		X		X
SO	Chiesa Valmalenco			X	
SO	Livigno			X	
SO	Madesimo			X	
SO	Morbegno		X		X
SO	Talamona		X		
SO	Tirano		X		X
VA	Varese	X	X	X	X
VA	Angera			X	
VA	Arcisate		X		
VA	Besozzo		X	X	
VA	Biandronno		X	X	
VA	Busto Arsizio		X		X

Prov.	Comune	Capol prov.	Cond. orogr., amb., traffico, interscambio	Cond. artist., turist., term., inter. ambient.	Sedi di scuole comprensoriali
VA	Caronno Pertusella		X		
VA	Cassano Magnago.		X		
VA	Castellanza		X		
VA	Cazzago.			X	
VA	Gallarate		X		X
VA	Gavirate		X	X	
VA	Germignaga			X	
VA	Ispra			X	
VA	Laveno Mombello.		X	X	
VA	Lavena Ponte Tresa			X	
VA	Leggiuno			X	
VA	Lonate Pozzolo . .			X	
VA	Luino		X	X	
VA	Maccagno			X	
VA	Malnate.		X		
VA	Monvalle			X	
VA	Olgiate Olona . . .		X		
VA	Pino S.S.L.M. . . .			X	
VA	Porto Ceresio . . .			X	
VA	Porto Valtravaglia.			X	
VA	Ranco.			X	
VA	Samarate		X		
VA	Saronno		X		
VA	Sesto Calende . . .		X	X	
VA	Somma Lombardo		X		
VA	Tradate		X		X

92A0589

DECRETO 4 dicembre 1991.

Individuazione dei comuni della regione Campania tenuti alla adozione per il 1992 e 1993 di un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

IL MINISTRO
PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, concernente «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge in base al quale il Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni, individua, con proprio decreto, i comuni tenuti alla adozione di un programma per il 1992 e per il 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali;

Vista la deliberazione di giunta della regione Campania del 29 agosto 1991, n. 5755, con la quale la stessa, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche, propone l'elenco dei comuni non capoluoghi di provincia, aggiuntivi rispetto ai capoluoghi già individuati per legge, tenuti alla adozione di un programma di itinerari ciclabili o ciclopedonali;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla individuazione dei comuni proposta, come sopra, dalla regione Campania;

Decreta:

Articolo unico

1. I comuni di cui all'allegato *A*, che forma parte integrante del presente decreto, adottano un programma per il 1992 e 1993, mirato alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e completamento di itinerari ciclabili e pedonali, comunali o intercomunali.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 208/91, si provvederà all'ammissione a contributo degli interventi da valutarsi ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge 28 giugno 1991, n. 208.

Roma, 4 dicembre 1991

Il Ministro: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1992
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 130

ALLEGATO *A*

Regione Campania.

Legge 28 giugno 1991, n. 208.

Elenco dei comuni tenuti ad adottare un programma per piste ciclabili.

Capoluoghi di provincia:

Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, Caserta.

Altri:

Altavilla Irpina, Ariano Irpino, Atripalda, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Chianche, Chiusano San Domenico, Domicella, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lauro, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montefortc Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Nusco, Ospedaletto D'Alpinolo, Pietradefusi, Pietrastornina, Pratola Serre, Quadrelle, Quindici, San Nicola Baronia, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano Irpino, Serino, Solofra, Summonte, Taurano, Taurasi, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle, Torrioni, Vallata, Venticano, Villanova del Battista, Volturara Irpina, Airola, Amorosi, Arpaise, Baselice, Bonea,

Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campoli del Monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Foiano di Valfortore, Fragneto L'abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Montefalcone in Valfortore, Montesarchio, Morcone, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pesco Sannita Pietrardia, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nicola Mafredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Solopaca, Telese, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano, Alife, Alvignano, Arienzo, Aversa, Bellona, Caianello, Caiazzo, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Castello del Matese, Cellole, Cesa, Curti, Dragoni, Falciano del Massico, Fontegreca, Formicola, Frignano, Gallo, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano d'Aversa, Letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Montelungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Piedimonte Matese, Pietramelata, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Presenzano, Raviscanina, Recale, Riardo, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Dugenta, Vairano Patenora, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio, Acerra, Afragola, Agerola, Anacapri, Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Capri, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Forio d'Ischia, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Massa di Somma, Massalubrense, Melito di Napoli, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Poggiomarino, Pollenatrocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Procida, Quagliano, Quarto, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria la Carità, Sant'Agnello, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Sant'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Serrara Fontana, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla, Acerno, Agropoli, Alfano, Amalfi, Angri, Aquara, Ascesa, Atena Lucana, Atrani, Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Camerota, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castel San Giorgio, Castelcivita, Castellabate, Castiglione dei Genovesi, Cava dei Tirreni, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Contursi, Corbara, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Giffoni Valle Piana, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laviano, Lustra, Maiori, Mercata San Severino, Minori, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, Padula, Pagani, Pellezzano, Perdifumo, Pertosa, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano, Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Ravello, Roccadaspide, Roccapiemonte, Rutino, Sala Consilina, Salvitelle, San Cipriano Piacentino, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento, San Rufo, San Valentino Torio, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Scala, Sessa Cilento, Siano, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, Vietri sul Mare.

92A0590

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 dicembre 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro del tesoro per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Eugenio Tarabini, on. Luigi Foti, on. Angelo Pavan, on. Emilio Rubbi e on. Maurizio Sacconi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 12 maggio 1938, n. 715;

Visto il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1973, registro n. 16, foglio n. 175, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dipendenti della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1973, registro n. 18, foglio n. 225, e successive integrazioni, concernente la ricognizione e la strutturazione degli uffici dell'Amministrazione centrale del Tesoro;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, concernente la «Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni e di altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti»;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1991, registro n. 17, foglio n. 124, e concernente il conferimento di deleghe e l'emanazione degli indirizzi per il relativo esercizio nei confronti dell'on. M. Bubbico, dell'on. L. Foti, del sen. A. Pavan, dell'on. E. Rubbi e dell'on. M. Sacconi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1991, registro n. 84, foglio n. 7, con il quale l'on. avv. Eugenio Tarabini è stato nominato Sottosegretario di Stato al Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli onorevoli Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono rispettivamente delegati a firmare gli atti, relativi ai servizi appresso indicati, di competenza del Ministro:

On. Sottosegretario Eugenio Tarabini:

1) Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro;

2) Direzione generale di servizi vari e delle pensioni di guerra, compresi i provvedimenti emessi in sede di definizione di ricorsi gerarchici, ai sensi dell'art. 115 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

On. Sottosegretario Luigi Foti:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale degli affari economici (I.G.A.E.) comprese le questioni attinenti agli organismi internazionali ed ai rapporti internazionali bilaterali e multilaterali;
b) all'Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione (I.G.S.S.M.);
c) all'Ispettorato generale enti disciolti (I.G.E.D.).

2) Direzione generale del Tesoro relativamente alle divisioni I, II, III, IV, V, VI, VII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXIV;

3) Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso;

4) Provveditorato generale dello Stato, relativamente all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.).

On. Sottosegretario Angelo Pavan:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale (I.G.O.P.) comprese le materie oggetto della contrattazione collettiva di lavoro e di quella decentrata;
b) all'Ispettorato generale affari generali, personale e studi (I.G.A.G.);

2) Direzione generale degli affari generali e del personale e connesse attività istituzionali;

3) Direzione generale degli istituti di previdenza esclusa la presidenza del consiglio di amministrazione.

On. Sottosegretario Emilio Rubbi:

1) Ragioneria generale dello Stato relativamente:

a) all'Ispettorato generale del bilancio (I.G.B.);
b) all'Ispettorato generale della finanza del settore pubblico allargato (I.G.E.S.P.A.);
c) all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (I.G.F.O.R.).
Rapporti con le Comunità europee;

2) Provveditorato generale dello Stato con esclusione delle materie concernenti l'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.).

L'on. Rubbi è altresì delegato a curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti.

On. Sottosegretario Maurizio Sacconi:

1) Direzione generale del Tesoro, relativamente alle divisioni VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII e XXII;

2) Direzione generale del debito pubblico.

In caso di assenza o di impedimento di un Sottosegretario gli atti delegati alla sua competenza possono essere firmati da uno degli altri Sottosegretari.

Relativamente alle materie non contemplate dal presente atto, resta ferma la facoltà del Ministro di disporre delega per singoli casi, nei riguardi, di norma, del Sottosegretario titolare di delega nella materia maggiormente affine.

I Sottosegretari di Stato per il Tesoro sono altresì delegati, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere, per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo un programma stabilito dal Ministro.

In linea di massima, gli impegni parlamentari dei Sottosegretari corrisponderanno alle rispettive deleghe. Al fine peraltro di stabilire una utile continuità di rapporti con commissioni e sottocommissioni dei due rami del Parlamento si delega specificamente:

per seguire in seno alla commissione affari costituzionali del Senato e alla commissione lavoro pubblico e privato della Camera i progetti di legge riguardanti il pubblico impiego, il sen. Pavan;

per seguire i lavori in sede consultiva della commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa commissione, i lavori della sottocommissione pareri, l'on. Foti;

per seguire in seno alla commissione bilancio della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Rubbi;

per seguire i lavori in sede consultiva della commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa commissione, i lavori del comitato pareri, l'on. Tarabini;

per seguire in seno alla commissione bilancio del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alle commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, la finanza regionale e locale, l'on. Rubbi;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro della Camera i progetti riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria l'on. Rubbi, sen. Pavan, l'on. Tarabini, nonché i provvedimenti legislativi urgenti;

per seguire in seno alla commissione Finanze e Tesoro del Senato i progetti riguardanti il bilancio dello Stato, la legge finanziaria nonché i provvedimenti legislativi urgenti, l'on. Rubbi, il sen. Pavan e l'on. Tarabini;

per seguire in seno alle competenti commissioni della Camera e del Senato gli schemi di provvedimenti di legge riguardanti le materie previdenziali delle casse pensioni amministrate dal Tesoro, il sen. Pavan.

La specificazione di materie e di impegni sopra delineata è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Per le materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Resta fermo quanto stabilito nell'art. 2 del decreto ministeriale 10 maggio 1991, citato nelle premesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1992
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 347

92A0624

DECRETO 28 gennaio 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1992, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 13 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 gennaio 1991-14 febbraio 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 12,95 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1992, è pari al 12,95 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1992, è pari al 13,45 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

92A0584

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 febbraio 1992.

Riscossione e modalità di versamento al concessionario di alcune ritenute alla fonte (UNIRE, indennità di esproprio, AVS), nonché dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con il quale si stabilisce l'obbligo, a carico dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), di effettuare delle ritenute all'atto del pagamento delle somme previste dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e considerato che per il versamento di tali ritenute si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce una ritenuta alla fonte da operare su

talune indennità, e il successivo comma 10, che dispone l'emanazione di un decreto ministeriale per definire, tra l'altro, le modalità per il versamento della ritenuta stessa;

Visto l'art. 76, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che stabilisce l'obbligo, a carico degli istituti italiani, quali sostituti di imposta, di effettuare una ritenuta unica del cinque per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS);

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale è istituito l'obbligo della rivalutazione dei beni immobili dell'impresa;

Visto l'art. 25, comma 3, con il quale si stabilisce che sull'ammontare della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e il successivo comma 6, che stabilisce i termini di pagamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Considerato che per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor e dell'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor possono essere utilizzati i codici tributo 4120 e 2120, già istituiti con decreto ministeriale del 3 maggio 1991;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento della ritenuta alla fonte di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, per il versamento della ritenuta sulle indennità di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il versamento della ritenuta unica sulle rendite erogate dall'AVS, di cui all'art. 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i propri decreti del 16 novembre 1989 e del 6 dicembre 1989, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, le distinte per il versamento allo sportello del concessionario mod. 1 e il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1991, con il quale è stata approvata la distinta mod. 8, per il versamento allo sportello del concessionario di alcune imposte sostitutive e si è stabilito che le stesse potevano essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale mod. 11;

Considerato che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti comma non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento delle ritenute alla fonte sotto specificate sono istituiti i seguenti codice-tributo e gruppi:

1051, denominato : «Premi e contributi corrisposti dall'UNIRE», gruppo 27, per le ritenute operate dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) a norma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417;

1052, denominato: «Indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11, legge n. 413/1991)», gruppo 55, per le ritenute operate ai sensi dell'art. 11, comma 7, della legge 13 dicembre 1991, n. 413, dagli eroganti all'atto della corresponsione dell'indennità di esproprio;

1016, denominato: «Rendite AVS», gruppo 1, per le ritenute del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte dell'AVS ai beneficiari italiani, per il tramite degli istituti italiani, quali sostituti di imposta.

Art. 2.

Per il versamento al concessionario delle somme relative ai codici tributo di cui all'art. 1 va utilizzata la distinta mod. 1, modul. F., riscossione n. 1 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11.

Le avverenze riportate sugli indicati modelli vanno integrate con i codici-tributo di cui all'articolo precedente, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 3.

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa, di cui all'art. 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, può essere versata in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, o ripartita in tre rate, scadenti rispettivamente la prima, nella misura del 34 per cento, entro il suindicato termine, la seconda, nella stessa percentuale, nel quarto mese successivo, la terza, del 32 per cento, nell'undicesimo mese successivo al predetto termine.

Il versamento delle suddette imposte deve essere effettuato al competente concessionario utilizzando la distinta mod. 8 o il bollettino di conto corrente postale mod. 11, riportando i codici 4120, gruppo 46, per l'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor e 2120, gruppo 47, per l'imposta sostitutiva dell'Irpeg e dell'Ilor, sia per i versamenti in un'unica soluzione, che per quelli rateali.

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale è l'anno per il quale si versa l'imposta nella forma AA.AA. Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due

ultime cife dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

Alla dichiarazione dei redditi di cui al comma 1 va allegata la copia della distinta mod. 8 rilasciata dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale. Le copie delle distinte e le attestazioni relative al versamento della seconda e terza rata devono essere trattenute dal contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1992.

Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei commissari liquidatori degli enti cooperativi e dei membri dei comitati di sorveglianza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative;

Visti gli articoli 198 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso al commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa è liquidato a norma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in percentuale all'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato nella misura seguente:

12% sulle somme fino a 50 milioni di lire;

9% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;

5,50% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 1.500 milioni di lire;

2% sulle somme eccedenti i 1.500 milioni fino a 4.000 milioni di lire;

1% sulle somme che superano i 4.000 milioni di lire.

Inoltre, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le operazioni relative alla procedura di liquidazione, al commissario liquidatore è corrisposto, sull'ammontare del passivo della liquidazione coatta amministrativa, un compenso supplementare determinato nella misura dallo 0,20% allo 0,70% sui primi 200 milioni e dallo 0,10% allo 0,30% sulle somme eccedenti tale cifra.

Art. 2.

Al commissario liquidatore che, per giustificati motivi, cessi dalle funzioni prima della chiusura della procedura liquidatoria, spetta un compenso pari al 70% di quello determinato con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente, primo comma, sull'attivo dallo stesso realizzato.

Al commissario che abbia provveduto alla formazione dello stato passivo ed al relativo deposito in tribunale, è corrisposto un compenso supplementare pari ad un terzo di quello previsto al secondo comma dell'art. 1.

Art. 3.

Nel caso che la liquidazione coatta amministrativa si chiuda con un concordato, il compenso dovuto al commissario liquidatore è liquidato in base alle percentuali sull'ammontare dell'attivo previste dal primo comma dell'art. 1, calcolato sull'ammontare complessivo di quanto con il concordato viene attribuito ai creditori.

Al commissario è corrisposto, inoltre, il compenso supplementare di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengano nominati tre commissari liquidatori, il compenso dovuto a ciascuno di loro è determinato moltiplicando per due il compenso previsto per un solo commissario e dividendo il risultato così ottenuto per tre.

Lo stesso criterio si applica anche nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 e dal successivo art. 5.

Art. 5.

Qualora sia autorizzata la continuazione dell'attività economica dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui ai precedenti articoli, un ulteriore compenso dello 0,25% sull'ammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli utili netti conseguiti durante l'esercizio provvisorio.

Art. 6.

Il compenso, liquidato a termini delle precedenti disposizioni, non può essere inferiore, nel suo complesso, ad un milione di lire, salvo il caso previsto dalla prima parte dell'art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso che gli viene liquidato ai sensi dei precedenti articoli, nonché il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità.

Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza è corrisposto il trattamento previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica corrispondente a dirigente generale.

L'uso del mezzo di trasporto privato deve essere, in ogni caso, espressamente autorizzato ed avviene ad esclusivo rischio del commissario liquidatore.

In tale caso spettano al commissario liquidatore il rimborso delle spese autostradali documentate, nonché del carburante, nella misura di un quinto del prezzo massimo al litro della benzina per il numero dei chilometri effettivamente percorsi.

Il compenso e il rimborso delle spese sono a totale carico della procedura, salvo quanto previsto dalla legge 17 luglio 1975, n. 400, in caso di mancanza o insufficienza di attività, per raggiungere il compenso minimo di cui al primo comma.

Art. 7.

Nel corso della procedura, contestualmente ai riparti parziali ai creditori, sono disposti acconti sul compenso finale calcolati in base all'attivo realizzato.

Possono, altresì, essere disposti, su richiesta del commissario liquidatore, ulteriori acconti sul compenso per una sola volta all'anno, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Gli acconti di cui al primo ed al secondo comma non possono eccedere complessivamente il 60% del compenso calcolato in base alle percentuali di cui al primo comma dell'art. 1 sull'attivo effettivamente realizzato al momento della determinazione del singolo acconto.

Art. 8.

I membri del comitato di sorveglianza nominati a norma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute da liquidarsi con gli stessi criteri vigenti per i commissari liquidatori, ad un compenso forfettario annuo di lire un milione e ad un gettone di presenza, per ogni riunione effettivamente convocata, di lire centomila.

Il presidente ha diritto, in ogni caso, alla maggiorazione di un quinto del compenso annuo e del gettone.

Il compenso, il gettone di presenza e le spese del comitato di sorveglianza sono a totale carico della procedura.

Art. 9.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore, anche se la liquidazione coatta amministrativa si chiude con il concordato, è liquidato ad istanza del commissario con decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le norme del presente decreto.

Alla liquidazione del compenso si procede dopo l'approvazione del rendiconto finale e, del caso, dopo l'esecuzione del concordato.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono ed abrogano qualsiasi altra precedente disposizione in materia e si applicano anche a tutte le procedure in corso ad esclusione di quelle per le quali — alla data del presente decreto — sia stato già comunicato al commissario liquidatore il compenso finale spettante ai sensi dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0622

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 luglio 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di due francobolli della serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1991 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1991 e 7 giugno 1991, in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, altri due francobolli della serie anzidetta, da dedicare rispettivamente a Pier Luigi Nervi ed a Pericle Fazzini;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1839 del 25 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 1991, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicati uno a Pier Luigi Nervi e l'altro a Pericle Fazzini, nei valori rispettivamente di L. 3.200 e L. 600.

Art. 2.

Il francobollo dedicato a Pier Luigi Nervi è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura: 14; colori: policromia in calcografia ed offset; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce un particolare del Palazzo delle Esposizioni di Torino.

Nella cornice sono riportate le legende «PIER LUIGI NERVI 1891-1979» e «PALAZZO ESPOSIZIONI - TORINO».

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «3.200».

Art. 3.

Il francobollo dedicato a Pericle Fazzini è stampato in calcografia ed offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44; dentellatura: 14; colori: policromia in calcografia ed offset; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce una scultura in legno policromo di Pericle Fazzini denominata «RAGAZZO COI GABBIANI», impressa su fondino composito nel quale è riprodotta la firma dell'artista.

Nella cornice è riportata la legenda «PERICLE FAZZINI» e la denominazione dell'opera.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «600».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 48 Poste, foglio n. 91

92A0625

DECRETO 20 agosto 1991.

Dichiarazione di fuori corso di alcuni francobolli di posta aerea e per espresso.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 e seguenti del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di dichiarare fuori corso i francobolli di posta aerea e per espresso, aderendo così anche al suggerimento dell'Unione postale universale, in quanto per i citati servizi potranno essere utilizzati i francobolli ordinari, celebrativi e commemorativi;

Riconosciuta altresì l'opportunità di dichiarare fuori corso i francobolli per posta pneumatica il cui servizio e desueto;

Riconosciuta, infine, l'opportunità di dichiarare fuori corso i francobolli per pacchi, non più utilizzabili in seguito alla nuova procedura per l'accettazione dei pacchi postali sia diretti all'estero (Direz. centr. serv. postali - Prot. DCSP/1/2/34231/15927/133 Circolare n. 13 del 16 maggio 1981) sia per l'interno (Direz. centr. serv. postali - Prot. DCSP/1/2/15829/133/040034 Circolare n. 18 del 10 novembre 1982);

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1838 del 18 giugno 1991;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono dichiarati fuori corso i seguenti francobolli di posta aerea e per espresso:

a) i francobolli di posta aerea, serie «Democratica», da L. 5 e da L. 10, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 agosto 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre 1945 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 24 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 1946, successivamente modificate, per il valore da L. 5, a seguito del decreto ministeriale 1° febbraio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1962; da L. 25, la cui emissione è stata autorizzata e nel contempo sono state

fissate le caratteristiche tecniche con decreto ministeriale 27 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1947 e da L. 50 emesso con medesimo decreto e successivamente ristampato con caratteristiche tecniche modificate a seguito del decreto ministeriale 1° febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1955;

b) i francobolli di posta aerea da L. 100, L. 300 e da L. 500, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 1947 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 19 febbraio 1948, modificate in seguito con decreto ministeriale 1° febbraio 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1948, n. 77 del 1° aprile 1948, n. 80 del 7 aprile 1955;

c) il francobollo da L. 100, che delle predette carte valori è stato il solo ad essere ristampato su carta fluorescente con modificazioni al formato stampa, a seguito del decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 20 aprile 1968;

d) il francobollo di posta aerea da L. 1000, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 19 febbraio 1948, e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 7 settembre 1948, modificate in seguito con decreto ministeriale 1° febbraio 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1948, n. 257 del 3 novembre 1948, n. 80 del 7 aprile 1955;

e) il francobollo di posta aerea dedicato al Santo Natale da L. 150, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 20 novembre 1970 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 26 gennaio 1971, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 16 aprile 1971, n. 145 del 9 giugno 1971;

f) il francobollo di posta aerea da L. 150, celebrativo emesso in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione dell'Aeronautica militare italiana, la cui emissione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, n. 301 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 28 marzo 1973, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 dell'8 luglio 1972, n. 248 del 24 settembre 1974;

g) i francobolli per espresso da L. 75 la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1957 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 dicembre 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1958, n. 102 del 28 aprile 1958; da L. 150 la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1965 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 23 marzo 1967, ristampato su carta fluorescente con modificazioni al formato stampa, a seguito del decreto ministeriale 20 novembre 1967, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, n. 203 del 14 agosto 1967, n. 101 del 20 aprile 1968; da L. 250, la cui emissione è stata autorizzata e nel contempo vennero stabilite le caratteristiche tecniche con decreto ministeriale 5 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975; da L. 300, la cui emissione è stata autorizzata e nel contempo vennero stabilite le caratteristiche tecniche con decreto ministeriale 17 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 12 maggio 1977.

Art. 2.

Sono dichiarati fuori corso con effetto a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto i seguenti francobolli di posta pneumatica e per pacchi:

a) i francobolli di posta pneumatica, serie «Minerva», da L. 5, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 23 giugno 1947 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 9 dicembre 1947, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947, n. 67 del 20 marzo 1948; da L. 10, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 11 novembre 1957 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 dicembre 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1958, n. 102 del 28 aprile 1958; da L. 20, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1965 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 23 marzo 1967, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, n. 203 del 14 agosto 1967;

b) i francobolli per i pacchi tipo «Corno di posta», da L. 10, L. 20, L. 50 e L. 100 emessi con decreto ministeriale 30 dicembre 1946 e decreto ministeriale 16 aprile 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1947, n. 142 del 22 giugno 1955; da L. 5 emesso con decreto ministeriale 23 giugno 1947 e decreto ministeriale 16 aprile 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 12 agosto 1947, n. 142 del 22 giugno 1955; da L. 200, L. 300 e L. 500, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 16 ottobre 1947 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 25 febbraio 1948, modificate in seguito con decreto ministeriale 16 aprile 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 25 novembre 1947, n. 97 del 24 aprile 1948, n. 142 del 22 giugno 1955; da L. 30, la cui emissione è stata autorizzata e nel contempo vennero stabilite le caratteristiche tecniche con decreto ministeriale 24 luglio 1950, modificate in seguito con decreto ministeriale 16 aprile 1955, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 20 settembre 1950, n. 142 del 22 giugno 1955; da L. 40, L. 150 e L. 400, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 26 novembre 1956 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 agosto 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, n. 278 dell'11 novembre 1957; da L. 60, L. 140, L. 280 e L. 600, la cui

emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 18 settembre 1959 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 10 marzo 1960, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 28 novembre 1959, n. 130 del 28 maggio 1960; da L. 700 e L. 800, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 29 luglio 1965 e le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 23 marzo 1967, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 12 agosto 1965, n. 203 del 14 agosto 1967;

c) i francobolli per pacchi tipo «Cavallino» da L. 1000, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1953 e le cui caratteristiche sono state fissate con decreto ministeriale 5 maggio 1955, modificate in seguito con decreto ministeriale 2 luglio 1955, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 31 agosto 1953, n. 159 del 13 luglio 1955, n. 199 del 30 agosto 1955; da L. 2.000, la cui emissione è stata autorizzata con decreto ministeriale 20 giugno 1956 le cui caratteristiche tecniche sono state fissate con decreto ministeriale 20 agosto 1957, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 13 agosto 1956, n. 285 del 19 novembre 1957.

Art. 3.

Le carte valori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, in esemplari non sciupati né perforati, saranno ammesse al cambio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 48 Poste, foglio n. 92

92A0599

DECRETO 10 settembre 1991.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Wolfgang Amadeus Mozart.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990 con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1991, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Wolfgang Amadeus Mozart, nel secondo centenario della morte;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1843 del 23 luglio 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo commemorativo di Wolfgang Amadeus Mozart, nel secondo centenario della morte, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 ¼ x 14; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione in cui figurano il ritratto del compositore ed un particolare di una antica stampa raffigurante Mozart che suona la spinetta.

Completano il francobollo la legenda «WOLFGANG AMADEUS MOZART 1791-1991», la scritta «ITALIA» ed il valore «800».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. Il Ministro del tesoro
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1991
Registro n. 48 Poste, foglio n. 96

92A0626

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 febbraio 1992.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, presentate dalla società Lloyd italico vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Viste le domande in data 27 novembre 1990, 28 giugno e 27 luglio 1991 presentate dalla società Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 124317 del 16 settembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società Lloyd italico vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo, comprese le condizioni di applicazione;

2) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

4) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

6) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5);

7) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari ad 1/n del capitale iniziale, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

8) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7);

9) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 5) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

10) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 7) nell'ipotesi di decrescenza sub-annuale del capitale assicurato;

11) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio annuo limitato, comprese le condizioni di applicazione;

12) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita annuale certa in caso di premorienza, a premio unico, comprese le condizioni di applicazione;

14) condizioni speciali di assicurazione della tariffa di cui al precedente punto 13);

15) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 5) e 11) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme a capitale con decrescenza sub-annuale;

16) coefficienti da applicare ai tassi di premio annuo ed unico delle tariffe di cui ai punti 7) e 13) per ottenere i corrispondenti tassi delle relative forme di rendita certa con rateazione sub-annuale;

17) tariffa di assicurazione a premio annuo per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

18) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 17);

19) tariffa di assicurazione a premio unico per l'assicurazione di un capitale pagabile in caso di morte o di invalidità totale e permanente, comprese le condizioni di applicazione;

20) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 19);

21) condizioni speciali di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità totale e permanente da applicare ai contratti individuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Modificazione al regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio consultivo degli utenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

IL GARANTE
PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto l'art. 28 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Considerato che dal presidente del consiglio consultivo degli utenti è stata rappresentata l'opportunità di ridurre il *quorum* di presenze di cui all'art. 11 del vigente regolamento al fine di consentire più agevolmente l'attività collegiale;

Ritenuta l'opportunità di modificare il succitato art. 11;

Visto il vigente regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio consultivo degli utenti;

Determina:

Art. 1.

L'art. 11 del regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio consultivo degli utenti di cui in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Validità delle adunanze)*. — 1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti».

Art. 2.

La presente norma regolamentare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 1992

Il garante: SANTANIELLO

92A0632

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 3 febbraio 1992, n. **10/I.P.**

Istruzioni in merito alla gestione della contabilità dei versamenti mensili dei contributi ex art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Agli enti con personale iscritto alla C.P.D.E.L. e Cassa pensioni sanitari

Agli asili infantili e scuole elementari parificate

Alle direzioni provinciali del Tesoro - Ufficio contributi degli istituti di previdenza

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Al commissariato del Governo per la provincia di Trento

Al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano

Ai provveditorati agli studi della Repubblica

Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

All'Associazione bancaria italiana

e, per conoscenza:

Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici - Div. VI

Al Ministero dell'interno - Direzione generale Amministrazione civile

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione elementare

Al Ministero della pubblica istruzione - Servizio per la scuola materna

In occasione dell'introduzione della gestione automatica della contabilità dei versamenti mensili dei contributi di cui all'art. 22 della legge n. 440 del 1987, si rende necessario impartire ulteriori istruzioni ad integrazione o parziale modifica di quelle emanate in materia con la circolare n. 617 del 7 novembre 1988.

A) ADEMPIMENTI DEGLI ENTI

a1) Compilazione delle distinte di versamento modello 124/T.

Allo scopo di permettere un riscontro immediato dei dati presenti in quietanza con le scritture delle direzioni provinciali del Tesoro, è necessario che sul relativo modello 124/T (distinta di versamento), all'atto del visto fattura, siano sempre indicati i seguenti elementi:

a) versamenti mensili art. 22 della legge n. 440/87:

Cassa pensioni;

indicazione «versamento art. 22 della legge n. 440/87»;

mese ed anno cui si riferisce il versamento;

data e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto uso del conto corrente postale;

importo del versamento separando la quota capitale dalla eventuale somma aggiuntiva;

b) estinzione di ruoli passati in riscossione:

Cassa pensioni;

tipo di ruolo (generale, suppletivo, sistemazione contributiva, legge n. 29/79, riscatto, benefici legge n. 336/70, quote a carico decreto del Presidente della Repubblica n. 538/86, recupero benefici contrattuali) cui si riferisce il versamento;

data e numero del certificato di allibramento, in caso sia fatto uso del conto corrente postale;

importo del versamento separando la quota capitale dalla eventuale somma aggiuntiva o altri oneri accessori;

c) per altri versamenti non ascrivibili alle due precedenti categorie dovranno essere indicati sul modello 124/T gli elementi utili alla qualificazione corretta dell'importo versato.

a2) Errata compilazione della distinta di accompagnamento modello 194/IP.

Più volte questa Direzione generale è stata informata, in sede di conguaglio fra dovuto e versato, su casi di errata compilazione da parte degli enti della distinta di accompagnamento modello 194/IP, soprattutto per quanto attiene all'esatta imputazione dei versamenti al quadro *A* (anno di competenza) e al quadro *B* (anni precedenti).

In tale eventualità gli enti sono invitati a comunicare per iscritto alle prefetture e alle direzioni provinciali del Tesoro gli errori commessi. Al fine di evitare rimborsi non dovuti e/o indebite richieste di versamento queste ultime, dopo opportuna verifica, potranno tener conto delle segnalazioni pervenute e rettificare l'imputazione dei versamenti effettuati.

a3) Ambito di utilizzo della distinta di accompagnamento modello 194/IP e dei relativi versamenti.

Al fine di evitare usi impropri della distinta di accompagnamento modello 194/IP, si terrà presente che la stessa deve riferirsi a versamenti contributivi collegati con corresponsione di emolumenti retributivi (di competenza o arretrati) *effettuata nell'anno in corso.*

Le direzioni provinciali del Tesoro sono in grado di controllare l'esatto adempimento di quanto sopra disposto verificando a colonna 2 del modello 194/IP che la data del mandato di pagamento degli stipendi sia riferita all'anno in corso.

Invece, qualunque sistemazione contributiva riferita a *retribuzioni corrisposte in anni precedenti* (su ordine della prefettura o del provveditorato agli studi oppure su autodenuncia degli enti) *non* va ricompresa nel versamento mensile di cui all'art. 22 della legge n. 440/87, ma va preceduta dalla consegna alla prefettura o al provveditorato agli studi della denuncia sui modelli 103/S, 104/S e 105/S per la successiva emissione di elenchi e ruoli suppletivi. Nelle denunce in questione gli enti comprenderanno gli importi di somme aggiuntive di cui alla lettera *c)* dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988, da calcolare secondo quanto illustrato sulla circolare della Direzione generale degli istituti di previdenza protocollo n. 3381 del 30 novembre 1991.

a4) Versamenti mensili dei contributi o di somme iscritte a ruolo effettuati in conto corrente postale.

Questa Direzione generale, anche in occasione dei versamenti mensili di cui all'art. 22 della legge n. 440/87, ha riscontrato il verificarsi di notevoli e non tollerabili ritardi nell'introito al cassiere degli istituti di previdenza dei contributi versati tramite conto corrente postale. Ciò deriva dalla ritardata emissione delle quietanze in conseguenza dell'apposizione del visto sulla distinta di versamento modello 124/T, spesse volte, mesi dopo la data del versamento. Si ricorda, inoltre, che la circolare n. 617 del 7 novembre 1988 ha consentito, in casi particolari di oggettiva necessità, di utilizzare il canale postale, fermo restando, comunque, l'obbligo di presentare alla direzione provinciale del Tesoro la distinta di versamento modello 124/T per il visto fattura (previsto dall'art. 1227 delle istruzioni sui servizi del Tesoro) e la distinta di accompagnamento modello 194/IP per il riscontro. Pertanto, al fine di evitare una perdita di valuta a danno delle casse pensioni, gli enti si atterranno scrupolosamente alle seguenti istruzioni:

a) l'ente o il tesoriere deve far pervenire o inviare con raccomandata-espresso alla Direzione provinciale del Tesoro - ufficio contributi istituti di previdenza la distinta di versamento mod. 124/T, la distinta di accompagnamento mod. 194/IP (se trattasi di versamento art. 22) e fotocopia autentica del certificato di allibramento postale. Tale adempimento deve essere eseguito contestualmente al versamento e, comunque, *non oltre la data di scadenza del debito* (il timbro dell'ufficio postale farà fede);

b) sarà cura della direzione provinciale del Tesoro, dopo aver effettuato i riscontri dovuti ed aver apposto il visto-fattura, far pervenire alla sezione di tesoreria provinciale del Tesoro, *a mezzo bolgetta,* il modello 124/T e la fotocopia del certificato di allibramento, al fine di una sollecita emissione della quietanza liberatoria.

La procedura sopra descritta non è consentita agli enti che abbiano lasciato trascorrere il termine, previsto per legge, di scadenza dei versamenti mensili (15 del mese successivo al titolo di pagamento di emolumenti contributivi) o di estinzione di somme iscritte a ruolo. In tali casi, infatti, devono essere applicate le somme aggiuntive per il ritardato pagamento. Pertanto, gli enti, fermo restando la facoltà di effettuare il versamento in conto corrente postale, devono recarsi presso la direzione provinciale del Tesoro per acquisire il visto sul modello 194/IP se trattasi di versamento mensile, e, comunque, il visto-fattura *preventivo* sul modello 124/T recante l'importo del contributo, la data prevista per il pagamento, nonché la somma aggiuntiva dovuta fino a tale data.

Ove l'ente non adotti una delle due suddette procedure, risultando tale comportamento non conforme alle norme regolamentari dei servizi del Tesoro, le direzioni provinciali sono invitate a considerare a tutti gli effetti, trascorsi tre mesi dal pagamento, *come non versati* gli importi accreditati in conto corrente postale: gli stessi saranno costituiti in deposito provvisorio, ove l'ente, nel frattempo, non abbia regolarizzato la propria situazione osservando le istruzioni di cui sopra. L'importo del deposito sarà successivamente rimborsabile ad istanza dell'ente, il quale dovrà comunque estinguere l'intero debito comprensivo della somma aggiuntiva calcolata sull'intero debito e fino al giorno dell'ultimo pagamento.

Si invitano le direzioni provinciali del Tesoro a vigilare affinché gli enti si attengano scrupolosamente alle istruzioni di cui sopra per garantire una rapida e corretta imputazione delle somme versate, indispensabile per una ordinata contabilità delle entrate.

B) ISTRUZIONI PER LE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

b1) Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti degli enti.

Le direzioni provinciali del Tesoro, a prescindere dalle specifiche di cui ai punti successivi, vorranno verificare sempre che gli enti si attengano alle istruzioni impartite nella prima parte della presente circolare.

b2) Controllo delle distinte di versamento modello 124/T.

Le direzioni provinciali del Tesoro vorranno invitare gli enti ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui al precedente punto *a1*). Nell'apporre il visto-fattura sarà necessario:

1) indicare il numero progressivo della distinta di accompagnamento modello 194/IP assegnato automaticamente dal computer (in occasione dei versamenti *ex* art. 22 della legge n. 440 del 1987);

2) indicare la data ultima per il versamento, oltre la quale la sezione di tesoreria provinciale non accetterà il pagamento, rendendosi necessario vistare un'altra distinta modello 124/T;

3) calcolare gli eventuali oneri aggiuntivi (interesse di mora o somma aggiuntiva) alla data di cui al precedente punto 2 secondo le istruzioni dettate con circolare n. 1/IP del 1° ottobre 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 1988).

Le direzioni provinciali si assicureranno che le sezioni di Tesoreria provinciale riportino sulle quietanze quanto indicato sul modello 124/T.

b3) Visto-fattura su distinta di versamento cumulativa per più enti riguardati da un unico istituto tesoriere.

Per uno snellimento delle operazioni di discarico delle quietanze, ora automatizzato, si dispone quanto segue.

Gli istituti di credito tesorieri che gestiscono il servizio per più enti con personale iscritto alle Casse pensioni, sono tenuti a consegnare alla direzione provinciale del Tesoro, insieme alle singole distinte di accompagnamento modello 194/IP relative a ciascun ente, un'*unica distinta di versamento* modello 124/T, per tutti gli enti dagli stessi riguardati, recanti i seguenti elementi:

Cassa pensioni;

l'indicazione «versamento art. 22 della legge n. 440/87»;

mese ed anno cui si riferisce il versamento;

l'importo totale del versamento relativo a tutti gli enti di cui si consegna il modello 194/IP, distinto per quota capitale e somma aggiuntiva.

Quando sarà emessa dalla sezione di tesoreria provinciale una quietanza cumulativa, la direzione provinciale del Tesoro, che avrà precedentemente inserito in computer il codice relativo ai vari tesorieri, nonché i dati contenuti nelle distinte di accompagnamento, sarà in grado di procedere al discarico automatico della quietanza stessa richiamando il codice del tesoriere e osservando le specifiche tecniche dettate dalla Direzione generale dei servizi periferici.

b4) Controlli delle distinte di accompagnamento modello 194/IP.

Al fine di una più corretta e appropriata esecuzione dei versamenti mensili (art. 22 della legge n. 440/87) da parte di enti e tesorieri, si ritiene di precisare ed integrare quanto già disposto con circolare n. 617 del 7 novembre 1988 in merito ai controlli delle direzioni provinciali del Tesoro sulle distinte di accompagnamento modello 194/IP.

Ferme restando le responsabilità dell'istituto di credito tesoriere nella dichiarazione di corrispondenza che essi effettuano fra data ed importo dei mandati con le relative indicazioni presenti in distinta, le direzioni devono verificare, sia sul quadro *A* che sul quadro *B:*

a) che le date dei mandati di pagamento indicate *corrispondano a quelle dell'anno di competenza della distinta.* Ciò in quanto l'esecuzione dei versamenti mensili di cui all'art. 22 della legge n. 440/87 deve riferirsi ai *soli contributi derivanti da pagamenti stipendiali effettuati nell'anno di competenza.* Eventuali sistemazioni contributive relative ad omissioni di versamenti verificatisi in anni precedenti devono essere effettuate attraverso elenchi suppletivi a preventivo, da consegnare alle prefetture (o provveditorati agli studi) per la successiva emissione dei ruoli suppletivi. Pertanto le direzioni provinciali del Tesoro non devono accettare i versamenti di contributi arretrati su quadro *B)* con data del versamento degli stipendi non riferita all'anno di competenza;

b) che gli importi dei contributi indicati a colonna 6 dei quadri *A)* e *B)* corrispondano a quelli calcolati applicando sull'importo indicato a colonna 5 l'aliquota percentuale relativa al periodo di competenza delle retribuzioni indicate;

c) le date di emissione dei titoli di pagamento delle retribuzioni, presenti alla colonna 2 dei quadri *A)* e *B)* per individuare con esattezza la data di scadenza del versamento dei relativi contributi (giorno 15 del mese successivo) ai fini dell'applicazione delle *somme aggiuntive per i pagamenti effettuati in ritardo* [lettera *a)* dell'art. 4 della legge n. 48 del 1988];

d) che siano indicati alla colonna 1 del quadro *B* gli anni ai quali la retribuzione ed il contributo denunciato si riferiscono per consentire il controllo automatico dell'aliquota contributiva applicata. Si fa presente che i dati del quadro *B* non sono inseribili al computer se privi della suddetta informazione relativa all'anno.

b5) Gestione delle contabilità dei versamenti mensili.

La circolare n. 3381 del 30 novembre 1991 di questa Direzione generale ha recato radicali modifiche nella procedura di accertamento finale delle retribuzioni contributive e dei relativi contributi dovuti per l'anno 1991 con l'istituzione di un ruolo generale di riscossione recante i soli *importi a conguaglio* eventualmente dovuti dagli enti a chiusura della gestione dei versamenti in conto competenza (quadro *A* modello 194/IP) e in conto arretrati (quadro *B* modello 194/IP) effettuati per l'anno trascorso. Pertanto, in margine alla circolare sopra ricordata, si chiarisce che non verranno emessi ruoli generali e suppletivi per l'importo totale accertato a consuntivo 1991 e, quindi, non verrà richiesto alle direzioni provinciali del Tesoro di effettuare il conguaglio fra importi iscritti a ruolo e il totale dei versamenti mensili già effettuati. Ciò implica che i versamenti mensili *ex* art. 22 della legge n. 440/87, in perfetta coerenza col dettato legislativo, cessano di essere considerati «anticipazioni», come avvenuto fino ad oggi per mere esigenze contabili. I programmi informatici predisposti dalla Direzione generale dei servizi periferici tengono conto della circostanza suesposta. Per quanto riguarda la resa

finale delle contabilità per l'anno 1991 con i modelli 33 e 69 le direzioni provinciali qualificheranno come «versamenti art. 22 della legge n. 440/87 per l'anno 1991» gli importi quietanzati a tale titolo.

b6) Imputazione delle somme aggiuntive sui registri di contabilità.

Ad ogni buon fine si precisa che gli importi delle somme aggiuntive riscosse dagli enti anche in sede di versamenti mensili devono essere registrati sui modelli 168 e 33 cat. IX, separatamente dai versamenti mensili per sorte capitale, nella categoria denominata «Importi assunti in carico all'atto della riscossione».

b7) Situazione dei versamenti mensili per contributi previdenziali (modello 198/IP).

In seguito ad osservazioni pervenute da diverse direzioni provinciali del Tesoro, si ritiene di dover modificare le disposizioni contenute al punto 5) della circolare n. 617 del 7 novembre 1988.

Viene, pertanto, istituito un nuovo modello 198/IP che dovrà essere inviato a questa Direzione generale alle consuete scadenze semestrali.

Il nuovo modello 198/IP è così strutturato:

colonna 1 - Cassa: ripartizione delle informazioni per Cassa pensioni interessata;

colonna 2 - riferimento dei contributi: è prevista la distinzione dei contributi versati per l'anno di competenza e per gli anni precedenti, nonché la loro somma;

colonna 3 - tesoreria: il dato di colonna 2 è ulteriormente scomposto al fine di evidenziare i versamenti effettuati sulle contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciali dello Stato rispetto a quelli effettuati in tesoreria centrale;

colonna 4 - versamenti mensili per contributi: devono essere indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3;

colonna 5 - versamenti mensili per somme aggiuntive: devono essere indicati secondo la tipologia di cui alle colonne 2 e 3;

colonna 6 - in tale colonna sarà indicata l'entità complessiva delle compensazioni effettuate in sede di versamento mensile dei contributi;

colonna 7 - importo complessivo dei versamenti che si ottiene dalla sommatoria delle colonne 4 e 6.

Il nuovo modello 198/IP non viene indicato alle direzioni provinciali del Tesoro in quanto deve essere prodotto dalla stampante del personal computer.

b8) Imputazione dei versamenti art. 22 della legge numero 440/87 alla contabilità speciale di una Cassa pensioni diversa da quella effettivamente creditrice.

In caso di emissione da parte delle sezioni di tesoreria provinciale di quietanze imputate ad una Cassa pensioni errata, le Direzioni provinciali del Tesoro terranno presente la seguente procedura per lo storno.

1) acquisizione della quietanza originale errata, destinata ad essere sostituita da un'altra riferita alla Cassa pensioni effettivamente creditrice;

2) inoltro alla Direzione generale degli istituti di Previdenza della richiesta di storno (corredata con la quietanza), indicando la contabilità speciale che deve ricevere lo storno della somma;

3) trasferimento da una contabilità speciale all'altra, effettuato dalla Direzione generale con un mandato diretto tratto sulla sezione di tesoreria provinciale;

4) conclusione del procedimento con l'emissione della quietanza previo il visto-fattura sulla distinta di versamento mod. 124/T da parte della direzione provinciale del Tesoro;

5) regolarizzazione della contabilità presso la direzione provinciale del Tesoro.

Sulla contabilità della Cassa pensioni sulla quale è stato tratto il mandato, l'importo del mandato di pagamento sarà compreso nel conto dare a riequilibrio della somma erroneamente riscossa, presente nell'avere. Sulla contabilità della Cassa pensioni che ha ricevuto il pagamento, l'importo stornato rientrerà nel novero delle riscossioni a scomputo del carico, senza l'applicazione di interessi, sanzioni o altri oneri aggiuntivi, se il pagamento originale fu effettuato nei termini.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro ai sensi dell'art. 190 delle istruzioni dei servizi del Tesoro.

Il direttore generale degli istituti di previdenza
GRANDE

92A0633

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 gennaio 1992, su proposta del Ministro delle finanze ha deliberato — a norma dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 — la trasformazione, attraverso la costituzione di società per azioni, delle attività produttive e industriali comunque gestite dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con separato provvedimento si provvederà alla costituzione del Comitato incaricato delle operazioni di gestione e di liquidazione ai sensi del comma 1, secondo periodo, del medesimo art. 8.

Il Consiglio ha altresì deliberato di rimettere al CIPE — a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35 — la determinazione degli indirizzi di politica economica e industriale, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, per la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nei termini sopra indicati.

92A0685

MINISTERO DEL TESORO

N. 26

Corso dei cambi del 7 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,600	1188,600	1188,75	1188,600	1188,600	1188,600	1188,830	1188,600	1188,600	1186,600
E.C.U.	1537,600	1537,600	1537 —	1537,600	1537,600	1537,600	1537,500	1537,600	1537,600	1537,600
Marco tedesco	752,930	752,930	753 —	752,930	752,930	752,930	752,950	752,930	752,930	752,930
Franco francese	220,910	220,910	221,070	220,910	220,910	220,910	220,950	220,910	220,910	220,910
Lira sterlina	2161,250	2161,250	2163 —	2161,250	2161,250	2161,250	2161,300	2161,250	2161,250	2161,250
Fiorino olandese	668,920	668,920	669 —	668,920	668,920	668,920	668,920	668,920	668,920	668,920
Franco belga	36,561	36,561	36,590	36,561	36,561	36,561	36,562	36,561	36,561	36,561
Peseta spagnola	11,957	11,957	11,980	11,957	11,957	11,957	11,954	11,957	11,957	11,957
Corona danese	194,140	194,140	195 —	194,140	194,140	194,140	194,100	194,140	194,140	194,140
Lira irlandese	2008,600	2008,600	2008 —	2008,600	2008,600	2008,600	2009,300	2008,600	2008,600	—
Dracma greca	6,499	6,499	6,500	6,499	6,499	6,499	6,509	6,499	6,499	—
Escudo portoghese	8,730	8,730	8,720	8,730	8,730	8,730	8,735	8,730	8,730	8,730
Dollaro canadese	1006,700	1006,700	1007 —	1006,700	1006,700	1006,700	1005,590	1006,700	1006,700	1006,700
Yen giapponese	9,463	9,463	9,440	9,463	9,463	9,463	9,464	9,463	9,463	9,463
Franco svizzero	843,740	843,740	843,500	843,740	843,740	843,740	843,900	843,740	843,740	843,740
Scellino austriaco	106,972	106,972	107 —	106,972	106,972	106,972	106,976	106,972	106,972	106,972
Corona norvegese	191,820	191,820	191,750	191,820	191,820	191,820	191,830	191,820	191,820	191,820
Corona svedese	207,220	207,220	207 —	207,220	207,220	207,220	207 —	207,220	207,220	207,220
Marco finlandese	276,080	276,080	276 —	276,080	276,080	276,080	276,100	276,080	276,080	—
Dollaro australiano	886,600	886,600	888 —	886,600	886,600	886,600	885,700	886,600	886,600	886,600

Media dei titoli del 7 febbraio 1992

Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,475
» » » 21- 4-1987/94	88,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,250
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,500
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,475
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,425
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,500
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,525
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,550
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,500

Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,450
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,300
» » » » 19- 5-1986/92	100,450
» » » » 20- 7-1987/92	100,225
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,325
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	100,300
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	100,225
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	100,100
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,375
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,425
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100 —
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,450
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,925
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,700
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	100,300
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1-10-1988/93. . . .	100,275
» » » »	20-10-1986/93. . . .	100 —
» » » »	1-11-1988/93. . . .	100,500
» » » »	18-11-1987/93. . . .	100,325
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100,275
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100,450
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	100,525
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	100,375
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	100,275
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	100,250
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	100,150
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,950
» » » »	1-11-1989/94. . . .	100,100
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	100,125
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	101,200
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	99,925
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,825
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	99,150
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	99,150
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	99,725
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,975
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,425
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	99,775
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99,250
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	99,325
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99,825
» » » »	1-10-1985/95. . . .	99,575
» » » »	1-10-1990/95. . . .	99,625
» » » »	1-11-1985/95. . . .	99,775
» » » »	1-11-1990/95. . . .	99,725
» » » »	1-12-1985/95. . . .	99,900
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,850
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	99,900
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	102,025
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,750
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	100,425
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,900
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	100,075
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	99,825
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	99,525
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,450
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,275
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	99,075
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	99,200
» » » »	1-10-1986/96. . . .	99,025
» » » »	1-11-1986/96. . . .	99,250
» » » »	1-12-1986/96. . . .	99,850
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	99,650
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	99,955
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	99,750
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	99,750
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	99,200
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	99,125
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	99 —
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	98,875
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	99,025
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	99,050
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	98,750
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	98,625
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	98,700
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,750

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992.	99,925
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,950
» » »	9,15%	1- 4-1992.	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992.	99,675
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992.	99,675
» » »	11,00%	1- 5-1992.	99,775
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992.	99,475
» » »	10,50%	1- 7-1992.	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,800
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1992.	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992.	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993.	100,550
» » »	12,50%	1- 7-1993.	100,475
» » »	12,50%	1- 8-1993.	100,400
» » »	12,50%	1- 9-1993.	100,275
» » »	12,50%	1-10-1993.	100,325
» » »	12,50%	1-11-1993.	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,300
» » »	12,50%	17-11-1993.	100,375
» » »	12,50%	1-12-1993.	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,400
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100.450
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,525
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,475
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,425
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,500

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50% .	99,375
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	99,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	99,025
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	100,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99.550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,500
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	97,125
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	99,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,975
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	97,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	99,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,350
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	99,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	104,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	104,375
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	108,600
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	108,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	100,150
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	105,350
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	105,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M07022

N. 27

Corso dei cambi del 10 febbraio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1178,300	1178,300	1178,350	1178,300	1178,300	1178,300	1178,380	1178,300	1178,300	1186,600
E.C.U.	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1538 —	1537,600
Marco tedesco	753,260	753,260	753,500	753,260	753,260	753,260	753,290	753,260	753,260	752,930
Franco francese	220,990	220,990	221,250	220,990	220,990	220,990	220,980	220,990	220,990	220,910
Lira sterlina	2159,850	2159,850	2162 —	2159,850	2159,850	2159,850	2159,800	2159,850	2159,850	2161,250
Fiorino olandese	669,220	669,220	669 —	669,220	669,220	669,220	669,200	669,220	669,220	668,920
Franco belga	36,580	36,580	36,590	36,580	36,580	36,580	36,581	36,580	36,580	36,561
Peseta spagnola	11,950	11,950	11,990	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,950	11,957
Corona danese	194,230	194,230	194 —	194,230	194,230	194,230	194,230	194,230	194,230	194,140
Lira irlandese	2007 —	2007 —	2008 —	2007 —	2007 —	2007 —	2007,750	2007 —	2007 —	—
Dracma greca	6,503	6,503	6,500	6,503	6,503	6,503	6,504	6,503	6,503	—
Escudo portoghese	8,735	8,735	8,720	8,735	8,735	8,735	8,733	8,735	8,735	8,730
Dollaro canadese	1005,750	1005,750	1003 —	1005,750	1005,750	1005,750	1005,590	1005,750	1005,750	1006,700
Yen giapponese	9,395	9,395	9,400	9,395	9,395	9,395	9,397	9,395	9,395	9,463
Franco svizzero	843,910	843,910	844 —	843,910	843,910	843,910	843,930	843,910	843,910	843,740
Scellino austriaco	107,062	107,062	107 —	107,062	107,062	107,062	107,059	107,062	107,062	106,973
Corona norvegese	191,900	191,900	191,750	191,900	191,900	191,900	191,920	191,900	191,900	191,820
Corona svedese	207,220	207,220	207 —	207,220	207,220	207,220	207,210	207,220	207,220	207,220
Marco finlandese	276,180	276,180	276 —	276,180	276,180	276,180	276,250	276,180	276,180	—
Dollaro australiano	884,500	884,500	885 —	884,500	884,500	884,500	885 —	884,500	884,500	886,600

Media dei titoli del 10 febbraio 1992

Rendita 5% 1935	57 —
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,820
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,575
» » » 21- 4-1987/94	88,875
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,450
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,525
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,575
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,500
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,475
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,725
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,675
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,550
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,350
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,972
» » » Ind. 18- 4-1986/92	100,275
» » » » 19- 5-1986/92	100,225
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100,150

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,300
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,350
» » » »	1- 6-1988/93	100,350
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,700
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,300
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,200
» » » »	20-10-1986/93	99,925
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1987/93	100,225
» » » »	19-12-1986/93	100,650
» » » »	1- 1-1989/94	100,425
» » » »	1- 2-1989/94	100,500
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,275
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100,150
» » » »	1-10-1987/94	99,950
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	100,075
» » » »	1- 2-1985/95	101,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,600
» » » »	1- 3-1990/95	99,825
» » » »	1- 4-1985/95	99,175
» » » »	1- 5-1985/95	99,125
» » » »	1- 5-1990/95	99,450
» » » »	1- 6-1985/95	99,450
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,575
» » » »	1- 8-1985/95	99,250
» » » »	1- 9-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1990/95	99,550
» » » »	1-10-1985/95	99,700
» » » »	1-10-1990/95	99,625
» » » »	1-11-1985/95	99,725
» » » »	1-11-1990/95	99,725
» » » »	1-12-1985/95	99,850
» » » »	1-12-1990/95	99,825
» » » »	1- 1-1986/96	99,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,850
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	100,400
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,125
» » » »	1- 4-1986/96	99,850
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,500
» » » »	1- 7-1986/96	99,125
» » » »	1- 8-1986/96	99,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,025
» » » »	1-11-1986/96	99,300
» » » »	1-12-1986/96	99,825
» » » »	1- 1-1987/97	99,600
» » » »	1- 2-1987/97	99,950
» » » »	18- 2-1987/97	99,775
» » » »	1- 3-1987/97	99,775
» » » »	1- 4-1987/97	99,200
» » » »	1- 5-1987/97	99,125
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,900
» » » »	1- 8-1987/97	98,950
» » » »	1- 9-1987/97	98,900
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,625
» » » »	1- 5-1991/98	98,700
» » » »	1- 6-1991/98	98,750

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 3-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,700
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,575
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,825
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,525
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,275
» » »	12,50%	1-10-1993	100,300
» » »	12,50%	1-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
» » »	12,50%	17-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-12-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,525
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	100,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,500
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,450
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,450
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,475

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,255
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,050
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,725
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,975
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,950
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,475
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,400
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,775
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,300
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,350
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,750
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,450
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,375

92M10022

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18302-XV-J del 13 novembre 1991 il manufatto esplosivo denominato «Motore Booster» del missile ASTER che la soc. BPD Difesa e spazio intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico (classificazione ONU n. 0274 - 1.3.C.).

Con decreto ministeriale n. 559/C.18772-XV-J del 23 novembre 1991 i manufatti esplosivi denominati:

mina VS 50 - mina antiuomo ad azione locale;

mina VS-JAP - mina antiuomo ad azione estesa;

mina VS-DAFM1 - mina antipersonale a proiezione di schegge direzionale;

mina VS-1.6 - mina anticarro controcingolo seminabile,

sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la classificazione ONU 0136, di rischio 1.1.F quando le mine stesse sono innescate; qualora siano imballate prive di innesco sono classificate con numero ONU 0294, divisione di rischio 1.2.F.

92A0606

Riconoscimento e classificazione di artifizi

Con decreto ministeriale n. 559/C.13021-XV-J del 15 ottobre 1991 l'artifizio denominato «cartuccia cal. 12 contenente gas irritante CS, tipo SGA-100 (CS)» che la soc. Luigi Franchi, con sede in Brescia, intende importare dalla ditta A.A.I. Corporation - Hunt Valley - Maryland - U.S.A., è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con classificazione internazionale 1.4G ONU n. 0301.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14818-XV-J del 15 ottobre 1991 l'artifizio denominato «Cartuccia cal. 12 contenente gas irritante CN tipo SGA-110 (CN)» che la società Luigi Franchi intende importare dalla ditta A.A.I. Corporation - Hunt Valley, Maryland - U.S.A., è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unito delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la classificazione internazionale 1.4G ONU n. 0301.

92A0607

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta di riconoscimento di crisi aziendale avanzata dalla società Pierre by Giordan S.r.l., con sede e stabilimento di Sessano del Molise.

Il CIPI nella seduta del 26 novembre 1991, ha deliberato quanto segue:

l'impresa Pierre by Giordan S.r.l., con sede e stabilimento di Sessano del Molise (Isernia), non è riconosciuta, a decorrere dal 3 dicembre 1990, in condizione di crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

92A0636

Modificazioni a progetti di investimento predisposti da alcune società

Il CIPI, nella seduta del 26 novembre 1991, ha approvato le modifiche ai seguenti programmi:

1) programma di ristrutturazione predisposto dalla Ansaldo S.p.a. relativo allo stabilimento di Genova Campi 2:

riduzione degli investimenti che passano da lire 7.400 milioni a lire 4.121 milioni (di cui 1.177 milioni per scorte);

modifica delle agevolazioni nel modo seguente:

art. 4, primo comma, legge n. 675/1977:

lettera *a)*: mutuo agevolato diretto da lire 853,8 milioni a lire 472,6 milioni;

lettera *b)*: contributo sugli interessi per il finanziamento da lire 2.846,2 milioni a lire 1.575,5 milioni deliberato dall'IMI;

intestazione delle agevolazioni, a suo tempo concesse alla Ansaldo S.p.a., alla Ansaldo trasporti S.p.a. a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale di Genova Campi 2;

2) sono revocate le agevolazioni a suo tempo concesse alla BPD Difesa e spazio S.r.l. per lo stabilimento di Colleferro (Roma) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977 e dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978.

92A0637

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Individuazione di aree per la concessione del contributo di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67

Il CIPE, nella seduta del 26 novembre 1991, ha deliberato quanto segue:

per l'anno 1991, il contributo di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è concesso per le assunzioni effettuate, con le modalità dallo stesso articolo indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

92A0638

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



L. 1.200